



COMUNE DI BURCEI

Provincia Sud Sardegna

Ordinanza Sindacale
n. 5 del 14/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTI

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
 - il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
 - il DPCM del 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e, in particolare, la n. 8 del
-



15.03.2021 che fa salvi provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19.03.2021 con la quale si applica alla Regione Sardegna le misure di cui alla c.d. "zona arancione";
- il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2 nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, province autonome e sindaci, stabilisce altresì che "La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella

popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio"

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»
- Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";
- - il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.",

TENUTO CONTO della proroga dello stato di emergenza al 31/03/2022 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre scorso e le nuove misure di contenimento della pandemia decise il 23 dicembre per fronteggiare la diffusione dei contagi;

CONSIDERATA la situazione di emergenza derivante dal riacutizzarsi della situazione pandemica nella quale versa attualmente il Comune di Burcei, a fronte dell'aumento dei casi di positività al COVID-19 e suscettibile della possibilità di un aumento progressivo ed esponenziale dei casi positivi, si ritiene opportuno adottare le più drastiche e opportune misure di prevenzione e contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna..

ATTESO che l'espansione dei focolai all'interno della comunità di Burcei, di fatto, configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio e raccomanda di attivare le misure di contenimento, in particolare modo limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo studio o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come previste nelle cosiddette zone rosse, per un periodo non inferiore a 10 giorni;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, misure specifiche di restrizione per i prossimi 10 giorni al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;



VISTO l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

VISTO l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile", del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

TUTTO ciò premesso

ORDINA

In tutto il territorio comunale, dalle ore 23:59 del 14/01/2022 alle ore 23.59 del 24/01/2022:

L'utilizzo obbligatorio di mascherine per la protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, con decorrenza immediata e fino alla decadenza dell'ordinanza;

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

- **È vietato:**
 - ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- **E' consentito:**
 - il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 - gli spostamenti per la cura e la visita di congiunti, anche al di fuori dal territorio comunale;
 - gli spostamenti, anche al di fuori del Comune, per la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale;
 - usare l'automobile con persone non conviventi purchè siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea, ovvero presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
 - gli spostamenti fuori dal territorio comunale strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza qualora l'Istituto scolastico di riferimento non garantisca la modalità di didattica a distanza.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

Sono sospese:

- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, con chiusura alle ore 20,00;
- le attività di commercio ambulante e del mercato settimanale, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

Sono consentite:

- Le attività tramite i distributori "h24" dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00;
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar/pasticcerie/gelaterie)
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

- E' sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.



- Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
 - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
 - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili).
- La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
-

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.).

IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

- Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.

IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:

- Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all'aperto.

IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

Sono sospese:

- le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere l'attività con modalità a distanza;
- le attività dei servizi educativi dell'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché i servizi dell'infanzia, ludici e ricreativi formali e non;
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

DISPONE

che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificata a:

- Prefettura – U.T.G. di Cagliari;
- Comando Compagnia Carabinieri di Burcei;
- Questura di Cagliari;
- Guardia di Finanza della provincia di Cagliari;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.T.S. di Cagliari;
- S.C. Coordinamento Registro Tumori e Centro Epidemiologico zonale - Cagliari



- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Ufficio Polizia Locale;
- Ufficio scolastico provinciale di Cagliari
- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali e Paritari:

– Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Burcei.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Monni Simone